

Pubblicato il 11/03/2019

N. 01638/2019REG.PROV.COLL.
N. 10089/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2011, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

La signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Medici e Antonio Mirra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Mirra in Roma, via Properzio, n. 37;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti l'avvocato Antonio Mirra e l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in esame, il Ministero dell'Interno ha chiesto che, in riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tar del Lazio, sia respinto integralmente il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- proposto dalla signora -OMISSIS- contro il decreto del Capo della polizia che ha disposto la sua cessazione dall'impiego, nonché della nota del -OMISSIS- 2011 di convocazione per la sottoposizione a verifica dei requisiti attitudinali, del giudizio di non idoneità attitudinale e del provvedimento di rigetto dell'istanza di transito nei ruoli civili.

2. La signora -OMISSIS- era stata cautelativamente sospesa dal servizio in data -OMISSIS- 2006 ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale. Scaduti i cinque anni di efficacia della sospensione cautelare, ella è stata riammessa in servizio ed è stata convocata presso i competenti uffici per essere sottoposta ad accertamento in ordine alla permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per l'impiego e alla verifica della permanenza dei requisiti attitudinali.

Essendo stata ritenuta non idonea sotto il profilo attitudinale, il Capo della polizia ha adottato in data -OMISSIS- 2011 il decreto di cessazione dal servizio.

3. Il Tar ha esaminato in primo luogo l'asserita violazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 198/2003, secondo cui è consentito all'amministrazione di accertare l'idoneità al servizio del dipendente "con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio".

La ricorrente aveva infatti lamentato la mancanza di qualsiasi motivazione nella nota di convocazione per la sottoposizione a verifica dei requisiti attitudinali.

Il Tar, pur ritenendo che la norma non va intesa in senso assoluto dato che tra le "*specifiche circostanze*" ve ne possono essere talune che non richiedono un'ulteriore diffusa motivazione, ha tuttavia ritenuto che la motivazione non può essere totalmente omessa, come nel caso di specie, ma tutt'al più essere concisa e contenuta.

Il Tar ha conseguentemente rilevato l'illegittimità del provvedimento di convocazione e del relativo giudizio di inidoneità, nonché del provvedimento di cessazione dall'impiego, mentre ha dichiarato improcedibile e comunque infondato il ricorso, per la parte concernente la richiesta di annullamento del divieto di transito nei ruoli civili dell'amministrazione.

4. L'appellante sottolinea in primo luogo che anche se l'amministrazione non ha l'obbligo, in caso di riammissione al servizio del dipendente, di ripercorrere l'intero iter previsto per l'immissione iniziale in servizio, tuttavia può valutare, discrezionalmente, di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti anche tenendo conto delle specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale che si richiedono ai dipendenti della polizia di Stato.

Nel caso di specie, l'assenza dal servizio per un periodo molto lungo (marzo 2006-marzo 2011) giustificerebbe ad avviso dell'amministrazione l'assenza di una ulteriore motivazione nel provvedimento di convocazione della dipendente.

5. Con la memoria di costituzione e risposta del -OMISSIS-, la signora -OMISSIS- ha replicato agli argomenti contenuti nel ricorso di appello, precisando che la sentenza di primo grado ha sottolineato la necessità della motivazione delle specifiche circostanze che inducono l'amministrazione a sottoporre a un nuovo accertamento attitudinale il dipendente ed ha evidenziato quindi come il mutamento dei requisiti psicofisici possa essere determinato da numerosi fattori (età, malattie), mentre quello attitudinale può

mutare solo in relazione a fatti particolarmente gravi tali da incidere sulla attitudine accertata in sede di assunzione.

Ciò rende, secondo la ricorrente, indispensabile esplicitare le specifiche ragioni dell'accertamento. Con riferimento ai successivi provvedimenti concernenti la cessazione dall'impiego, la signora -OMISSIS- evidenzia come la commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali si sia limitata a rilevare la non idoneità, senza indicare alcuna motivazione né quale iter logico giuridico sia stato seguito per la sua adozione, mentre le qualità attitudinali possono essere carenti sotto diversi profili e la esplicita indicazione di essi è indispensabile per comprendere se si sia in presenza di un'assoluta impossibilità di prosecuzione del rapporto di impiego o se viceversa sia possibile una sua prosecuzione in una funzione diversa da quella precedentemente svolta e compatibile con la verifica attitudinale eseguita.

La memoria osserva peraltro che precedenti giudizi di idoneità attitudinale avevano interessato la ricorrente non solo al momento dell'assunzione, ma in altre due successive occasioni oltre alla valutazione positiva espressa dal direttore del Day Hospital psichiatrico del Policlinico Umberto I di Roma.

Ella ripropone infine la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego di transito nei ruoli civili anch'essa non esaminata dal Tar.

6. Ritiene la Sezione che l'appello in esame sia fondato e vada accolto.

La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, atteso che detti compiti richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (cfr. CdS, Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7978; 30 luglio 2009, n. 4794; -OMISSIS- 2007, n. 1777, Comm. spec., parere n. 2206 del 4 ottobre 2010).

La prolungata assenza dal servizio, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno determinata, è certamente una circostanza tale da giustificare la

determinazione dell'amministrazione di svolgere tale accertamento.

Non è quindi conferente il rilievo mosso dalla appellata con riferimento alla sentenza n. -OMISSIS- del 2011 del TAR del Lazio, in quanto la stessa amministrazione ha precisato che, nel caso in questione, diversamente da quello relativo alla precedente sentenza, l'accertamento non era stato richiesto per effetto del procedimento penale che aveva determinato la sospensione dal servizio.

Nel caso di specie. Quindi, si deve ritenere che la motivazione dell'accertamento si possa desumere dal fatto stesso – e incontroverso - della lunga assenza dal servizio.

7. Quanto alla riproposizione dei motivi dedotti già in primo grado sul provvedimento di cessazione dall'impiego e sul diniego di transito ai ruoli civili, occorre considerare, per quanto riguarda il primo, che i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio di polizia sono indicati dal decreto ministeriale n.198 del 2003 alla tabella 2 e che la commissione incaricata di svolgere l'accertamento esegue il proprio esame tecnico in base a tali indicazioni.

Dagli atti non emergono elementi di contraddittorietà o di illogicità nel lavoro della commissione, che – nell'esercizio dei propri poteri tecnico-discrezionali - ha proceduto alla valutazione dei quattro profili previsti (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettuale e socialità), da cui è risultata una media attitudinale inferiore al minimo richiesto.

Le diverse valutazioni di esperti cui l'appellata si è rivolta per ottenere una perizia di parte non possono in ogni caso sovvertire tale giudizio tecnico dell'organo preposto.

Del pari non accoglibile è la richiesta di annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di transito nei ruoli civili, in quanto il d.P.R. n. 339 del 1982 - che regola il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione di pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato - prevede tale possibilità esclusivamente per il personale dei ruoli della polizia di Stato giudicato assolutamente inidoneo per

motivi di salute o che abbiano riportato una invalidità dipendente o non dipendente da causa di servizio.

8. In conclusione, l'appello in esame va accolto e, per l'effetto, previa reiezione delle censure riproposte in questa sede e in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10089/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto,

in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. - OMISSIS-.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

